



COMUNE DI SOMMATINO

(Città delle Zolfare)

Libero Consorzio di Caltanissetta



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera

Consiglio Comunale n. 21 del 25/05/2018

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Occupazioni soggette alla tassa comunale</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	Pag. 3
Art. 5	<i>Deposito cauzionale</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Obblighi del concessionario</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Modifica, revoca, sospensione o decadenza della concessione o autorizzazione</i>	Pag. 4
Art. 8	<i>Rinnovo</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico</i>	Pag. 5
Capo Secondo	DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	
Art. 10	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Determinazione e versamento della tassa</i>	Pag. 6
Art. 12	<i>Criteri di distinzione delle occupazioni</i>	Pag. 6
Art. 13	<i>Classificazione delle aree e disciplina delle tariffe</i>	Pag. 6
Art. 14	<i>Determinazione della superficie</i>	Pag. 6
Art. 15	<i>Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo permanenti</i>	Pag. 7
Art. 16	<i>Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporaneo con conduttore e cavi per l'erogazione dei pubblici servizi</i>	Pag. 7
Art. 17	<i>Passi carrabili e accessi</i>	Pag. 7
Art. 18	<i>Autovetture per trasporto pubblico o privato</i>	Pag. 7
Art. 19	<i>Distributori di carburante</i>	Pag. 7
Art. 20	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	Pag. 8
Art. 21	<i>Occupazione temporanee – criteri e misure di riferimento</i>	Pag. 8
Art. 22	<i>Occupazione realizzate con cavi conduttore ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	Pag. 8
Art. 23	<i>Maggiorazioni della tassa</i>	Pag. 8
Art. 24	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	Pag. 8
Art. 25	<i>Passi carrai – affrancazione dalla tassa</i>	Pag. 9
Art. 26	<i>Riduzioni tassa temporanea</i>	Pag. 9
Art. 27	<i>Esenzione dalla tassa</i>	Pag. 9
Art. 28	<i>Esclusione dalla tassa</i>	Pag. 10
Art. 29	<i>Versamento della tassa</i>	Pag. 10
Capo Terzo	CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 30	<i>Accertamenti</i>	Pag. 11
Art. 31	<i>Rimborsi</i>	Pag. 11
Art. 32	<i>Sanzioni</i>	Pag. 11
Art. 33	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 11
Art. 34	<i>Pubblicità</i>	Pag. 11
Art. 35	<i>Norme di rinvio</i>	Pag. 12
Art. 36	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 12
Allegato A	Categorie Vie - Elenco	Pag. 13

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione, la classificazione delle zone ed aree secondo la loro importanza, la misura delle tariffe, gli obblighi dei contribuenti, l'accertamento, la riscossione ed il rimborso del tributo.
2. Vengono osservate le disposizioni del capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe. (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Art. 2

Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione

1. Tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali comunali, nonché delle altre aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione o autorizzazione del Comune.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'Ufficio competente. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune.

Art. 3

Occupazioni soggette alla tassa comunale

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico di cui capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle aree di circolazione stradale e su tutti i beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune di Sommatino.
2. Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, esclusi i balconi, le verande e simili infissi di carattere stabile sporgenti dai fabbricati, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.
4. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni;
5. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprassuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Per tutte le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche, i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi del Comune apposita domanda, in carta legale, **entro il termine perentorio di trenta giorni** dall'inizio dell'occupazione.
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.
3. L'obbligo di presentazione della domanda, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
4. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;
 - b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, se diverso dal richiedente, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio e codice fiscale;
 - c) ubicazione dell'area da occupare;
 - d) indicazione della superficie e descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;
 - e) durata dell'occupazione chiesta;
 - f) scopo dell'occupazione.
5. Alla domanda devono essere allegati:
- a) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - b) ricevuta del versamento della somma stabilita.
 - c) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - d) se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.
- A seguito di presentazione della domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione. Ciò al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
6. La scadenza della concessione o dell'autorizzazione, o la rinuncia non determinano alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita dall'Amministrazione, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alla dimensione, della natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata, con pulizia e igiene, senza manomissioni o alterazioni;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire al Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

Art. 7

Modifica, revoca, sospensione o decadenza della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad indennizzo alcuno, salvo la restituzione della tassa eventualmente pagata in via anticipata, senza interessi.
2. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche senza indennizzo per ragioni di ordine pubblico o negli interessi della collettività.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nel caso di occupazione permanente, nei trenta giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle altre spese per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8

Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio tecnico detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei sostegni, la quantità dei conduttori, ecc..
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso delle attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento che disciplina la materia.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Pubblicità ed Edilizio.

CAPO II°
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 10
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per le occupazioni abusive, il pagamento della tassa non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, né l'eventuale risarcimento dei danni al Comune.

Art. 11
Determinazione e versamento della tassa

1. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni degli artt. da 38 a 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, integrate con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

Art. 12
Criteri di distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, superiore all'anno, anche se non comportano l'esistenza di manufatti o impianti, ovvero quelle effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato per tutta la durata della concessione.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di concessione o autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Art. 13
Classificazione delle aree e disciplina delle tariffe

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 1, comma 1, sono classificate in due categorie, così come previsto nell'allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante (sub A).
2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3, D. Lgs. 507/93).
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 48 del D. Lgs. 507/93 per la classe, alla quale il Comune appartiene in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello cui si fa riferimento, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - a) Prima categoria 100 per cento;
 - b) Seconda categoria 60 per cento;
5. In caso di variazione della popolazione che determini il passaggio del Comune da una classe ad un'altra, le tariffe dovranno essere rideterminate con apposita deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 14
Determinazione della superficie

1. La tassa si determina in base all'effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni con tende o simili ed infissi, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante.

Art. 15

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo permanenti

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, (copertura di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine telefoniche ed elettriche) è determinata forfettariamente in base alla lunghezza della parte di strada effettivamente occupata, sia essa comunale o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è così stabilita per ogni chilometro lineare o frazione, con riferimento alla classificazione delle aree.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

Art. 16

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo temporanee con condutture e cavi per l'erogazione dei pubblici servizi

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è applicata in misura forfettaria nel modo seguente:
 - per occupazioni fino ad un chilometro lineare e non superiori a trenta giorni, tariffa ordinaria;
 - per durata da 30 a 90 giorni la tariffa è maggiorata del 30 per cento;
 - per durata da 91 a 180 giorni la tariffa è maggiorata del 50%;
 - per durate superiori ai 180 giorni la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
3. Per occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50 per cento.

Art. 17

Passi carrabili e accessi

1. La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 18

Autovetture per trasporto pubblico o privato

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.
3. Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 19

Distributori di carburante

1. La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 comma 1 del d.lgs n. 507/93.

Art. 20

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

Art. 21

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Deve ritenersi occupazione temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (ex art. 42, comma 1, lett. b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno nonché l'occupazione – anche se di durata superiore all'anno – che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 del presente regolamento in funzione delle ore delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% per il periodo eccedente tale limite.

Art. 22

Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

1. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 23

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30 per cento.

Art. 24

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
2. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
3. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, di cui all'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino a un 1/3;
4. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

5. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, per una superficie massima di 10 mq., su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita autorizzazione della Amministrazione Comunale e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

Art. 25

Passi carrai- affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 26

Riduzioni tassa temporanea

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50% per le categorie previste dal precedente articolo 13 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
9. Ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettera c) del d.lgs n. 507/93 le misure di tariffe, determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,07747 al mq e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 27

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
 - occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 28

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lett. b) della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

Art. 29

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93 la tassa se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

6. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

CAPO III° CONTENZIOSI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Accertamenti

1. L'ufficio tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 29, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.

Art. 31

Rimborsi

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi al tasso legale.

Art. 32

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 33

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un dipendente comunale cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

Art. 34

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi del Comune di Sommatino e sul sito web dell'Ente.

Art. 35

Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia. Viene abrogato il precedente "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.
2. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del D. Lgs. 507/93 e s.m.i.

Art. 36

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2018.

ALLEGATO SUB A)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TOSAP

CATEGORIA I (strade principali)

Viale Aldo Moro

C.so Vittorio Emanuele II

C.so Roma

C.so Umberto I

Via Petrarca

Via Pio La Torre

Via Trabia

Via Regina Margherita (parte compresa tra Piazza Regina Elena e il Corso Umberto I)

Piazza Regina Elena

Piazza Calogero Chinnici

Piazza Vittorio Emanuele III

Viale Enrico Berlinguer

Piazzale Padre Pio

Viale dei Minatori

CATEGORIA II (strade secondarie)

Tutte le rimanenti vie